**Cass. III Pen., n. 17817 del 11/05/2012 - Pres. Teresi – Rel. Fiale - Ric. Bianchi**

**Bonifica** – Omissione – Reato - Presupposti

*In tema di gestione dei rifiuti, la nuova disposizione di cui all'art. 257 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifica dei siti, è meno grave della previgente disposizione di cui all'art. 51-bis del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, atteso che viene ridotta l'area dell'illecito ed attenuato il trattamento sanzionatorio. Infatti mentre precedentemente "evento poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento, il citato art. 257 configura il solo evento di danno dell'inquinamento; inoltre per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), che è un livello di rischio superiore ai livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC); infine la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta.*

Ritenuto in fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29.10.2010, in seguito a gravame proposto dalle sole parti civili, ha parzialmente riformato la sentenza 14.7.2008 del Tribunale di Lucca, che aveva assolto B. M., per insussistenza del fatto, dai reati di cui:

a) agli artt. 17 e 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 (perché - nella qualità di proprietaria di una cisterna già a servizio di un fabbricato sito nel Comune di Capannori, frazione Segromigno in Monte, via … - provocava l’inquinamento e comunque il pericolo concreto ed attuale di inquinamento da gasolio/idrocarburi (rifiuto pericoloso) delle acque di falda e del terreno, rilevante ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 22/1997, mediante la dispersione di gasolio/idrocarburi abbandonati nella cisterna non più in uso, omettendo di procedere alla bonifica secondo il procedimento ed i tempi previsti dallo stesso art. 17 del D. Lgs. n. 22/1997 - acc. fino al 2.3.2005); b) all'art. 650 cod. pen., (per avere omesso di osservare quanto disposto dalla ordinanza sindacale 7/2005 del Comune di Capannori, con cui erano disposte misure di messa in sicurezza di emergenza del suolo e delle acque sotterranee, nonché la bonifica degli stessi nei termini di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 22/1997 ed agli artt. 7 e 8 del D.M. n. 471/1999).

La Corte territoriale - con la sentenza riformatrice - ha dichiarato la B. responsabile ai fini civili del reato di cui all'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006, così qualificato il fatto contestato al capo a), e la ha condannata al risarcimento dei danni (da liquidare in separata sede) in favore delle parti civili costituite (G. L. e T. F.).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori della B., i quali hanno eccepito:

- Violazione di legge in punto di ritenuta configurabilità del fatto-reato.

La Corte di merito, infatti, non avrebbe correttamente valutato che l'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997, abrogato dal D.lgs. n. 152 del 2006, è stato sostituito dalla nuova fattispecie di cui all'art. 257 di detto decreto legislativo, che ancora punisce chiunque cagiona l'inquinamento di un sito se non provvede alla bonifica secondo la relativa procedura prevista.

Le due fattispecie incriminatrici succedutesi nel tempo, però, configurano in modo diverso l'evento del reato, in quanto: a) nella fattispecie previgente (prevista dal combinato disposto degli artt. 17 e 51-bis del D.lgs. n. 22/1997), l'evento consiste nell'inquinamento, definito come superamento dei limiti di accettabilità previsti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, o nel pericolo concreto e attuale di inquinamento in qualche modo definibile come avvicinamento a quei limiti di accettabilità; b) nella fattispecie attualmente vigente (prevista dall'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006), invece, l'evento è esclusivamente di danno, perché consiste solo nell'inquinamento (e non nel pericolo di inquinamento) ed è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Una volta superate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) - secondo le tabelle inserite nel D.lgs. n. 152/2006, allegato 5 alla parte IV - si deve procedere alla caratterizzazione e all'analisi di rischio sitospecifica, in esito alla quale, se si accerta il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), si deve fare luogo alla messa in sicurezza e alla bonifica.

La nuova previsione normativa, dunque, riduce l'area dell'illecito, perché in essa l'inquinamento è definito come superamento delle CSR, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle CSC e sostanzialmente coincidenti con i livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999. Ne consegue che l'inquinamento che perfeziona il reato di cui all'art. 257 del D.lgs. n. 152/2006 è più grave dell'inquinamento che perfezionava il reato di cui all'art. 51-bis del D.lgs. n. 22/1997.

Anche la condizione obiettiva di punibilità (individuabile nella previsione "se non provvede alla bonifica”) è configurata nelle due fattispecie a confronto secondo presupposti e regole procedimentali non perfettamente sovrapponibili e pure il nuovo regime sanzionatorio è meno grave, perché, nella fattispecie di inquinamento da sostanze non pericolose, prevede la pena alternativa (e non più congiunta) dell'arresto o dell'ammenda.

Nella sentenza impugnata la Corte territoriale non avrebbe accertato l'intervenuto effettivo superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), richiesto come elemento essenziale della nuova fattispecie criminosa ed al quale soltanto deve essere attualmente correlato l'obbligo di bonifica. Ai sensi dell'art. 257 del D.lgs. n. 152/2006, inoltre, la consumazione del reato in esso previsto non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242 dello stesso decreto legislativo, in quanto la bonifica deve avvenire in conformità a tale progetto, sicché nella vicenda in esame anche la mancata approvazione del progetto di bonifica varrebbe ad escludere la configurabilità del reato.

- Vizio di motivazione: a) quanto alla individuazione della B. come soggetto responsabile della presunta violazione penale, poiché in nessuna parte della sentenza sarebbe stato indicato quale sia stato il ruolo da lei tenuto nel causare l'inquinamento del sito; b) quanto alla ritenuta sua qualità di proprietaria del sito da bonificare; c) quanto alla aprioristica esclusione della presenza di altre sorgenti inquinanti in un sito altamente antropizzato.

I motivi di ricorso sono stati ulteriormente illustrati attraverso il deposito di "note di udienza".

Considerato in diritto

Le doglianze svolte con il primo motivo di ricorso sono fondate e meritano accoglimento.

Questa Corte ha già affermato che "In tema di gestione dei rifiuti, la nuova disposizione di cui all'art. 257 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifica dei siti, è meno grave della previgente disposizione di cui all'art. 51-bis del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, atteso che viene ridotta l'area dell'illecito ed attenuato il trattamento sanzionatorio. Infatti mentre precedentemente "evento poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento, il citato art. 257 configura il solo evento di danno dell'inquinamento; inoltre per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), che è un livello di rischio superiore ai livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC); infine la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta" (così Cass., sez. III: n. 9794/2007 e, successivamente, 3.3.2009, n. 9492 e 9.6.2010, n. 22006).

Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, si deve osservare che, nella fattispecie in esame, la Corte di merito non ha accertato, ai fini dell'applicazione dell'art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006 (quale norma più favorevole rispetto all'art. 51-bis del D.Lgs. n. 22/1997), il superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) che costituisce parametro di natura diversa dal C.d. limite di accettabilità di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n. 47l. Essa si è limitata a rilevare che - essendo stata verificata la presenza del 75% di idrocarburi nel campione d'acqua prelevato dal pozzo sito all'interno della proprietà delle parti civili e la presenza di idrocarburi "in notevole quantità" nel terreno vicino - "risulta con tutta evidenza provato l'evento di danno inteso come superamento delle concentrazioni soglia di rischio"; ha fatto quindi un accenno ai campioni prelevati dallo strato sabbioso del terreno, che erano risultati contaminati in modo rilevante da idrocarburi per una quantità pari, rispettivamente, a 5118 e a 3425 a fronte dei limiti di 750 per le zone industriali e di 50 per le zone residenziali. In tal modo, però, non risulta effettuata la verifica dell'evento inquinamento secondo quanto normativamente richiesto come elemento essenziale della nuova figura criminosa, dovendo ricordarsi, al riguardo, che l'analisi di rischio sanitario e ambientale sitospecifica è lo strumento che il D.Lgs. n. 152/2006 ha introdotto al fine dell'accertamento del superamento dei livelli di contaminazione CSR ed esso ha sostituito la previgente disciplina basata esclusivamente sul metodo tabellare. Va ancora osservato (con constatazione che già da sola può assumere rilevanza essenziale) che, mentre per il procedimento richiamato dall'art. 51-bis del D.L.gs. n. 22/1997 il reato era configurabile per la violazione di uno qualsiasi dei numerosi obblighi gravanti sul privato secondo le previsioni del correlato art. 17, dopo l'entrata in vigore dell'art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006 la consumazione del reato non può prescindere dall’adozione del progetto di bonifica ex art. 242, progetto che, nella specie, non risulta mai approvato.

La sentenza impugnata, conseguentemente, va annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.